

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Diligenza esigibile dal datore di lavoro - Infortunio causato per colpa - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8911 del 29/03/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Diligenza esigibile dal datore di lavoro - Infortunio causato per colpa - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per la predisposizione di equipaggi cd. misti sui treni, e, di conseguenza, aveva ritenuto legittimo il rifiuto del macchinista di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato alla condotta).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8911 del 29/03/2019

[Cod_Civ_art_2087](#)